

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3691

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BUTTIGLIONE

Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia di riconoscimento di titoli di istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

Presentata il 23 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l’articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si è prevista l’equipollenza ai titoli di laurea in giurisprudenza (laurea e laurea specialistica) rilasciati dalle università statali italiane dei corrispondenti titoli rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale, qualora le stesse siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Ci si riferisce in particolare ai titoli rilasciati dalla Pontificia università lateranense.

La procedura per tale riconoscimento, analoga a quella adottata per il riconoscimento dei titoli di psicologia rilasciati dal Pontificio ateneo salesiano, che trova la sua fonte nell’articolo 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, ha previsto l’adozione di

un decreto ministeriale, previo conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con cui deve essere accertata la corrispondenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni interessate ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane. La norma prevede altresì, la verifica di tale corrispondenza, la qualità delle strutture edilizie, strumentali e didattico-scientifiche nonché la qualificazione del corpo docente, che deve essere in possesso di requisiti analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

Con l’articolo unico della presente proposta di legge, nel quadro del processo di convergenza europea dei sistemi scolastici ed universitari, tale regime di equipollenza è ampliato anche ad aree specialistiche o scientifiche diverse da quelle giuridiche.

Con la lettera *b*) del comma 1 sostitutiva del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2004, si reputa opportuno precisare che restano esclusi dalla dichiarazione di equipollenza i titoli rilasciati dalle filiazioni di università straniere operanti in Italia disciplinati dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere operanti in Italia riconosciute sulla base di un regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (legge di ratifica della Convenzione di Lisbona concernente il riconoscimento dei titoli di studio stranieri relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, comprendente gli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa e, inoltre, Stati Uniti d'America, Canada e Australia).

Le disposizioni di cui al comma 1 appaiono utili anche per porre fine a un contenzioso riguardante l'università rumena Kore di Enna, rispetto alla quale il 1°

settembre 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha diffidato la regione Sicilia dal porre in essere ogni attività non conforme alla legge in materia di riconoscimento delle università straniere in Italia, con la precisazione che il MIUR disconosce le eventuali attività già poste in essere in violazione di tale disciplina. Peraltro il Corpo della guardia di finanza ha sequestrato alcuni locali all'interno dell'ospedale Umberto I di Enna, utilizzati illegalmente per i corsi universitari in lingua rumena.

Il comma 2 prevede l'adozione di un regime transitorio per i titoli già rilasciati, che non possano usufruire della dichiarazione di equipollenza. In tali casi il riconoscimento è adottato, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, a domanda degli interessati o su richiesta dell'istituzione rilasciante, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nell'area delle materie giuridiche » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 del presente articolo tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 ».

2. Fatti salvi i riconoscimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i titoli che non possono usufruire della dichiarazione di equipollenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il riconoscimento è adottato, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, a domanda degli interessati o su richiesta dell'istituzione rilasciante, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



17PDL0059220